Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Giovedì, 25 novembre — Numero 278

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

CORTE DEI CONTI: *Modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento per il personale della Corte medesima.*

Disposizioni diverse.

Ministero dell'interno: Comunicato — *Ministero della guerra:* Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero delle poste e dei telegrafi:* Avviso — *Ministero d'agricoltura:* Divieto di esportazione — *Ministero del tesoro:* Rettifiche d'intestazione — Distinta delle obbligazioni del prestito per spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno acquistate per l'ammortamento dalla Direzione generale del tesoro — *Ministero per l'industria e il commercio:* Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti.

Foglio delle inserzioni

PARTE UFFICIALE

LA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI UNITE

Visto l'articolo 5 della legge 14 agosto 1862, n. 800, e l'articolo 58 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Visto il regolamento pel personale della Corte in data 16 giugno 1909 con le successive modificazioni ed aggiunte apportate l'11 luglio 1912, il 13 e 23 dicembre 1913 e il 10 ottobre 1919;

Delibera:

Sono approvate le seguenti modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento per il personale della Corte dei conti:

Art. 2-*bis*. — Gli applicati che ne facciano domanda possono essere nominati ufficiali di revisione dopo quattro anni di servizio prestato negli uffici della Corte, purchè siano in possesso almeno del diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica e ne siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio d'amministrazione.

Essi sono collocati nella categoria degli ufficiali di revisione secondo l'anzianità che possedevano nella categoria d'ordine.

Coloro che non siano riconosciuti meritevoli di tale nomina rimangono definitivamente nella categoria d'ordine.

Art. 7. — Sopprimere nel 1° comma le parole « sia.... sia per la promozione ».

Art. 8. — Sostituire al 3° comma il seguente:

« Un segretario designato dal presidente ha le funzioni di segretario della Commissione ».

Nel 4° comma sostituire le parole « archivista capo » con quelle di « revisore principale o archivista ».

Sostituire all'ultimo comma il seguente:

« Un revisore principale o archivista designato dal presidente ha le funzioni di segretario della Commissione ».

Art. 12. — Soppresse nel secondo comma le parole: « tranne nei concorsi per la promozione al grado di primo segretario per merito distinto nei quali il limite minimo della media degli scritti è di otto decimi ».

Soppresse nel 3° comma le parole: « ed otto decimi se trattasi di esami di primo segretario per merito distinto ».

Art. 16-*bis*. — Sostituire alla lettera *a)* l'inciso seguente:

« *a)* che si tratti di impiegati di grado inferiore a quello di referendario ».

Art. 17. — Abrogato.

Art. 18. — Le promozioni al grado di referendario sono conferite ai segretari esclusivamente mediante concorso a forma dell'art. 19.

Sono ammessi al concorso i segretari i quali alla data della ordinanza Presidenziale che lo bandisce abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nel grado e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Art. 18-*bis*. — Il concorso deve essere bandito ogni tre anni, per un numero di posti eguale a quello dei posti resisi vacanti nel triennio precedente all'anno del concorso, dedotto il numero dei vincitori del concorso precedente, che non ottennero ancora la nomina a referendario. Tale numero di posti sarà indicato nella ordinanza stessa.

Il programma per gli esami è stabilito con ordinanza del presidente, sentito il Consiglio di presidenza, e sarà pubblicato con le forme stabilite per la pubblicazione del presente regolamento.

Art. 18-*ter*. — I vincitori del concorso non possono essere nominati finchè la graduatoria del concorso precedente non sia esaurita.

Qualora per fatti, sopravvenuti o accertati dopo il concorso, sia stato iniziato contro l'impiegato procedimento disciplinare o per la dispensa dal servizio, è sospesa la promozione a referendario, in seguito a decreto del presidente della Corte emanato su parere motivato conforme del Consiglio di amministrazione.

La promozione non può più aver luogo quando all'impiegato sia inflitta una pena disciplinare superiore alla sospensione dallo stipendio.

Art. 19. — Il concorso consta di un esame di cultura e di un giudizio sul servizio prestato dal segretario e sulle attitudini alla direzione di un ufficio e all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

L'esame di cultura consta di tre prove scritte e di una orale.

Delle prove scritte due sono di carattere teorico in materie giuridiche ed amministrative e la terza consiste nella risoluzione di più questioni di carattere teorico-pratico relative alle leggi sulla Corte dei conti, sulla contabilità pubblica, sulla riscossione delle imposte e sulle pensioni civili e militari.

La prova orale consiste in una discussione sulle materie che formano oggetto delle attribuzioni della Corte.

Art. 20. — Pel giudizio sul servizio prestato e sulle attitudini alla direzione di un ufficio e all'esercizio delle funzioni giurisdizionali la Commissione deve tener presenti i titoli, i lavori d'ufficio ed i documenti che il candidato abbia presentato, o indicato, e un rapporto motivato dei capi d'ufficio alla cui dipendenza il candidato sia stato, e ove lo reputi opportuno può udire gli stessi capi di ufficio.

Art. 21. — Per essere dichiarato vincitore il candidato deve riportare almeno otto decimi in ciascuna prova scritta ed orale e nel giudizio complessivo sul servizio prestato e sulle attitudini alla direzione di un ufficio e all'esercizio di funzioni giurisdizionali.

La graduatoria deve essere limitata al numero dei posti messi a concorso.

La graduatoria, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Sono applicabili le norme degli articoli 9 a 14 in quanto non contengono disposizioni contrarie al presente articolo.

Art. 22. — La Commissione esaminatrice è composta da un presidente di sezione della Corte, che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere della Corte dei conti, da un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello e da un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza di una R. Università. Un referendario designato dal presidente ha le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 23. — È abrogato l'articolo 26-*bis* del regolamento sul personale della Corte, modificato dalla deliberazione 10 ottobre 1919.

I posti complessivamente vacanti nei gradi superiori delle categorie di revisione e di ordine sono conferiti tanto agli ufficiali di revisione quanto agli applicati per due terzi dei posti mediante concorso per esame e per un terzo per anzianità congiunta al merito.

Sono ammessi al concorso gli ufficiali di revisione o gli applicati i quali alla data dell'ordinanza che indice l'esame abbiano compiuto almeno dodici anni di effettivo servizio nel grado e che a giudizio del Consiglio di amministrazione abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito sono fatte su proposta del Consiglio di amministrazione tra coloro che abbiano compiuto almeno sedici anni di effettivo servizio nel grado.

Per gli ufficiali di revisione ed applicati provenienti dai sottufficiali del R. esercito e della R. marina e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui nel presente articolo sono ridotti della metà.

Gli ufficiali di revisione sono promossi revisori principali e gli applicati sono promossi archivisti indipendentemente dal numero dei posti vacanti nei gradi superiori di ciascuna categoria, per modo che, pur venendo a risultare modificato il numero dei posti di grado superiore di ciascuna delle due categorie, rimanga tuttavia sempre invariato il totale di esse.

Art. 24. — Il concorso consiste in un esame di cultura e nel giudizio sul servizio prestato dall'impiegato.

L'esame di cultura consta di due prove scritte e di una orale riguardanti le attribuzioni della Corte dei conti e la contabilità generale dello Stato.

Pel giudizio sul servizio prestato sono applicabili le disposizioni dell'art. 20.

Art. 25. — Le norme degli articoli 18-*bis*, 18-*ter* e 21 si applicano ai concorsi al grado di revisore principale e di archivista.

Art. 26. — La Commissione esaminatrice è composta da un consigliere della Corte che la presiede, da un referendario della Corte stessa e da un professore di Istituto tecnico.

Un revisore principale o archivista, designato dal presidente, ha le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 26-*bis*. — I posti di referendario vacanti alla data di pubblicazione del presente regolamento, o che da tale data si renderanno vacanti nel periodo di sette anni, saranno conferiti mediante concorso per titoli ai segretari che abbiano il titolo di capo sezione o primo segretario nel modo seguente:

ai concorsi banditi nei primi due anni saranno ammessi i segretari con titolo di capo sezione;

ai successivi concorsi saranno ammessi indistintamente i segretari con titolo di capo sezione o di primo segretario.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono considerati come primi segretari gli attuali segretari che alla data di pubblicazione del presente regolamento abbiano almeno otto anni di effettivo servizio, se concorra il parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

I concorrenti che in uno dei concorsi suddetti non abbiano conseguito gli otto decimi saranno esclusi dai successivi concorsi per titoli.

Art. 26-*ter*. — La Commissione deve pronunciare il suo giudizio in base:

a) al servizio prestato dal funzionario ed alle sue attitudini alle funzioni direttive e giurisdizionali;

b) al risultato degli esami di ammissione e promozioni da esso sostenuti ed in particolar modo di quelli di concorso per merito distinto;

c) ai titoli, lavori di ufficio e documenti che il candidato abbia presentato o indicato;

d) ad un rapporto motivato dei capi d'ufficio alla cui dipendenza il funzionario sia stato, e ove lo reputi opportuno può anche udire gli stessi capi d'ufficio.

La Commissione nel valutare il servizio terrà conto, congiuntamente, della qualità e durata del medesimo.

Per essere dichiarato vincitore il candidato deve riportare almeno otto decimi.

La graduatoria dei vincitori deve essere limitata al numero dei posti messi a concorso e sarà pubblicata, insieme con la relazione motivata per ciascun concorrente, nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro e della Corte dei conti.

Sono applicabili le norme degli articoli 13 e 14 in quanto non contengono disposizioni contrarie al presente articolo.

Art. 26-*quater*. — La Commissione esaminatrice è composta di un presidente di sezione della Corte dei conti che la presiede, di due consiglieri della Corte dei conti, di un magistrato di grado non inferiore a consigliere di Corte di appello e di un professore ordinario o straordinario della facoltà di giurisprudenza di una Regia Università.

Un referendario designato dal presidente ha le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 26-*quinquies*. — Le promozioni degli attuali ufficiali di revisione ed applicati al grado di revisore principale e di archivista saranno fatte in ragione di un terzo dei posti per esame di concorso e di due terzi per anzianità congiunta al merito.

Agli esami di concorso sono applicabili le norme del 2°, 4° e 5° comma dell'art. 23 e degli articoli 24 e 26. Il programma di esame è stabilito con ordinanza del presidente.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito saranno fatte, su proposta del Consiglio di amministrazione, fra gli ufficiali di revisione o gli applicati che abbiano conseguito almeno il quarto aumento periodico di stipendio.

Art. 27. — Il 1° comma dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

Sono applicabili agli impiegati della Corte dei conti le norme sulla gerarchia e l'anzianità stabilite dall'art. 31 del decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971.

Art. 28-*bis*. — Qualora nel corso dell'anno un impiegato abbia prestato servizio presso due o più uffici, le note informative saranno compilate dai capi dei rispettivi uffici, purchè l'impiegato sia rimasto negli uffici stessi per più di tre mesi.

Art. 30-*bis*. — È soppresso.

Art. 49. — Sostituire alle parole « un impiegato di grado non inferiore a quello di capo sezione » l'altra « un referendario ».

Art. 71. — È sostituito dal seguente:

« Le modificazioni ed aggiunte andranno in vigore nel 5° giorno dopo quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ».

Roma, 19 novembre 1920.

Il presidente
BERNARDI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato.

Con decreto 15 volgente il prefetto della provincia di Napoli ha esteso al comune di Pomigliano d'Arco i poteri di quel commissario governativo agli alloggi.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.
Ruolo combattente.
Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Dalè Guido, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 18 ottobre 1920.

Corso Emilio, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 13 ottobre 1920.

I seguenti capitani sono dispensati dal servizio attivo permanente, a loro domanda, ed inscritti col loro grado e con le loro anzianità sottocitate nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa:

Ghigi Mario, 15 febbraio 1916.

Vola Alessandro, 12 aprile 1917.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Aguglia Antonino, tenente, l'aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 agosto 1919, deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio per tutta la durata dell'aspettativa stessa.

Tontini Guerrino, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col grado e colla anzianità 1° agosto 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Lauricella Marino, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 4 giugno 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Carotti Vincenzo, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 30 gennaio 1917 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Ventura Raoul, tenente, dispensato dal servizio permanente, a sua domanda, ed inscritto col suo grado e colla sua anzianità 30 agosto 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma stessa.

Di Pietra Raimondo, tenente, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto 12 ottobre 1920 che lo richiamava dalla aspettativa, per motivi speciali, dal 15 ottobre 1920.

Di Pietra Raimondo, tenente, in aspettativa per motivi speciali, la aspettativa è prorogata di quattro mesi dal 15 ottobre 1920.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Valente Arturo, tenente, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

Scuterini Edgardo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 29 maggio 1990, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 20 novembre 1920, in Ripabottoni Stazione, provincia di Campobasso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

MINISTERO PER L'AGRICOLTURA

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nei comuni di Vezzi Portio, Segno, Ellera, in provincia di Genova, è stato, con decreti del 24 novembre corrente, esteso ai detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate ai nn. 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento 13 giugno 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

(Elenco n. 16). **1ª Pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0/0	690985	35 —	Mola Giuseppe fu Clemente, dom. in Lanzo Torinese (Torino), con usufrutto a Mulasso Angela fu Giuseppe, ved. di Galeazzo Luigi, dom. in Lanzo Torinese	Mola Giuseppe fu Clemente, *minore sotto la patria potestà de la madre Genta Domenica di Claudio*, ved. di Mola Clemente, dom. in Lanzo Torinese, con usufrutto come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 20 novembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle 6160 obbligazioni del prestito per spese di costruzione delle strade ferrate del **Tirreno** acquistate per l'ammortamento al 1° gennaio 1920 dalla Direzione generale del Tesoro (Portafoglio dello Stato), i cui numeri vengono resi di pubblica ragione.

Obbligazioni di Serie **A.**

dal	al	Quantità – Titoli unit.	Quantità – Titoli quint.	Obbl.	dal	al	Quantità – Titoli unit.	Quantità – Titoli quint.	Obbl.
355	—	1	—	1	9-56	9880	25	—	25
383	384	2	—	2	15766	15790	—	5	25
408	409	2	—	2	15831	15855	—	5	25
968	973	6	—	6	15866	15875	—	2	10
1390	—	1	—	1	18356	18365	—	2	10
1486	—	1	—	1	18476	18480	—	1	5
3499	—	1	—	1	18631	16635	—	1	5
3512	3520	9	—	9	19271	19285	—	3	15
3522	—	1	—	1	19321	19325	—	1	5
3526	—	1	—	1	28201	28270	—	14	70
3574	3575	2	—	2	28326	28335	—	2	10
4382	4383	2	—	2	28456	28475	—	4	20
4744	—	1	—	1	29761	29770	—	2	10
4860	—	1	—	1	45041	45745	—	141	705
5468	5477	10	—	10	45806	45810	—	1	5
5538	5637	100	—	100	45816	45820	—	1	5
5714	—	1	—	1	47931	47935	—	1	5
5716	5757	42	—	42	48226	48235	—	2	10
5858	5877	20	—	20	50001	50005	—	1	5
6023	—	1	—	1	50436	52925	—	498	2490
6086	6095	10	—	10	52971	52975	—	1	5
6108	6109	2	—	2	52991	52995	—	1	5
6111	—	1	—	1	54701	54705	—	1	5
6614	—	1	—	1	55841	55845	—	1	5
6724	6900	177	—	177	56266	56275	—	2	10
6907	7023	117	—	117	56591	56615	—	5	25
7101	—	1	—	1	57246	57280	—	7	35
7327	7330	4	—	4	57306	57335	—	6	30
7411	7431	21	—	21	57476	57485	—	2	10
7468	—	1	—	1	57491	57495	—	1	5
7478	—	1	—	1	59466	59490	—	5	25
7664	7763	100	—	100	59866	59990	—	25	125
7771	7820	50	—	50	62911	62500	—	2	10
8236	8245	10	—	10	62511	62515	—	1	5
8262	—	1	—	1	64671	64675	—	1	5
8311	8360	50	—	50	70591	70630	—	8	40
8394	8414	21	—	21	76526	76545	—	4	20
8422	8424	3	—	3	80321	80380	—	12	60
8481	—	1	—	1	80691	80770	—	16	80
8485	8486	2	—	2	84331	84335	—	1	5
8778	8877	100	—	100	87276	87280	—	1	5
8888	8890	3	—	3	8801	88015	—	1	5
8896	—	1	—	1	88121	88130	—	2	10
8904	8917	14	—	14	89391	89460	—	14	70
9293	—	1	—	1	89466	89500	—	7	35
9443	9445	3	—	3	89526	89540	—	3	15
9475	—	1	—	1	90001	90005	—	1	5
9781	9830	50	—	50	92151	92155	—	1	5

Segue: *Obbligazioni di Serie* **A.**

dal	al	Quantità – Titoli unit.	Quantità – Titoli quint.	Obbl	dal	al	Quantità – Titoli unit.	Quantità – Titoli quint.	Obbl.
93131	93185	—	11	55	95181	95190	—	2	10
93231	93280	—	10	50	99496	99500	—	1	5

Obbligazioni di Serie **B.**

dal	al	Quantità – Titoli unit.	Quantità – Titoli quint.	Obbl	dal	al	Quantità – Titoli unit.	Quantità – Titoli quint.	Obbl.
429	430	2	—	2	90241	90250	—	2	10
36041	36045	—	1	5	91221	91225	—	1	5
37561	37575	—	3	15	91586	91590	—	1	5
37666	37670	—	1	5	91611	91615	—	1	5
48581	48585	—	1	5	91761	91765	—	1	5
48606	48630	—	5	25	91786	91795	—	2	10
53436	53450	—	3	15	92476	92500	—	5	25
78401	78405	—	1	5	97366	97380	—	3	15
89476	89480	—	1	5	97386	97390	—	1	5

Obbligazioni di Serie **C.**

dal	al	Quantità – Titoli unit.	Quantità – Titoli quint.	Obbl	dal	al	Quantità – Titoli unit.	Quantità – Titoli quint.	Obbl.
5021	—	1	—	1	10806	11000	—	39	195
5027	5030	4	—	4	11741	11745	—	1	5
7078	7082	5	—	5	11886	11890	—	1	5
7801	—	1	—	1	12006	12015	—	2	10
10501	10580	—	16	80	12101	12590	—	98	490
10596	10600	—	1	5					

Roma, 10 settembre 1920.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Il direttore capo divisione: BORGIA.

V.° *per l'Ufficio di riscontro della Corte dei conti*: PEDRAZZOLI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 24 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	161 37	Berlino	37 66
Londra	91 42	Vienna	7 40
Svizzera	413 14	Praga	—
Spagna	343 —	New York	26 09

Oro 362 465

Media dei consolidati negoziati a contanti.

[illegible]	Con [illegible] in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	74.71	—
3.50 % netto (190[illegible])	—	—
3 % lordo	—	—
[illegible] % netto	75.80	—